



COMUNE DI CASELLE LURANI  
\_Provincia di Lodi –

## **REGOLAMENTO LOCALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15/10/2009

**ORIGINALE**

<b>COMUNE DI CASELLE LURANI</b>		C. C.	num	data
Regolamento locale per la protezione degli animali. Analisi e approvazione.			23	15 10 2009

Adunanza \_\_\_\_\_ ordinaria di \_\_\_\_\_ convocazione - Seduta pubblica.

L'anno duemilanove addì quindici del mese di ottobre alle ore 21,00 nella Residenza municipale, con inviti diramati in data 09 ottobre 2009 si è riunito il Consiglio comunale. Eseguito l'appello, risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
1. RANCATI SERGIO - SINDACO	X	
2. VIGHI DAVIDE - CONSIGLIERE	X	
3. MASSARI PAOLO- CONSIGLIERE	X	
4. SITZIA NATHALIE - CONSIGLIERE	X	
5. MURELLI CARLA PIERA - CONSIGLIERE	X	
6. BENZONI DANIELE GIOVANNI - CONSIGLIERE	X	
7. BONESCHI DANILO MAURO- CONSIGLIERE	X	
8. DORDONI MAURIZIO - CONSIGLIERE	X	
9. OLTRASI CHIARA - CONSIGLIERE	X	
10. VITALI GIOVANNI - CONSIGLIERE	X	
11. MAI ANGELO MARIA - CONSIGLIERE		X
12. DENTI FRANCO - CONSIGLIERE		X
13. DOMICOLI ANDREA NICOLA - CONSIGLIERE	X	

Partecipa all'adunanza il dott. Paolo Campioli, segretario comunale reggente. Il Prof. Rancati Sergio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 124 T.U. Enti Locali - D.L. vo 18 08 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

23 OTT. 2009

addì 23 OTT. 2009



Il Segretario comunale  
dott. Paolo Campioli



Introduce brevemente il Sindaco.

Relaziona l'assessore Massari. Illustra i contenuti del testo normativo sviluppandone gli aspetti di maggior pregio.

Si apre la discussione.

Denti: Esprimo apprezzamento per la proposta deliberativa, anche se ritengo opportuno implementarla prevedendo una specifica disciplina per la raccolta delle deiezioni degli animali.

Sindaco: In merito esiste già un'ordinanza sindacale da me emessa. Potremmo rivisitarla anche nell'ottica di una programmata installazione di appositi distributori di kit per la raccolta delle deiezioni. Potremmo dapprima sperimentare l'iniziativa in una individuata zona del paese per valutare poi l'opportunità o meno di effettuare una capillare diffusione.

Domicoli: Esistono qui aree attrezzate? [R.: No]

Sitzia: Nell'ambito della riorganizzazione dei parchi può essere che si reperisca un'area dedicata.

Benzoni: Responsabilizzerei maggiormente i proprietari di animali perché si adoprino a raccogliere puntualmente le deiezioni. Solo dopo prenderei in esame l'individuazione di un'area dedicata.

Massari: Priorità per la sensibilizzazione del problema, poi valutare soluzioni diverse.

Domicoli: Gli animali hanno bisogno di uno spazio riservato. Occorrerebbe un'area recintata all'interno di una più ampia area verde.

Si chiude la discussione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta formulata dall'Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione provinciale di Lodi, in ordine all'adozione di un apposito regolamento locale finalizzato alla tutela degli animali, individuando casi non espressamente previsti dalla legge, ma che comunque costituiscono motivo di mancato benessere per gli stessi;
- Considerato che :
- Il rispetto del benessere d' ogni essere vivente rappresenta un segno di civiltà per ogni popolo;
- La sensibilità verso le sofferenze inutili provocate agli animali è patrimonio ormai comune alle società avanzate e trova sempre maggiore diffusione nell'opinione pubblica;
- I principi di rispetto e tutela degli animali sono enunciati nella legge 20 luglio 2004 nr. 189 e all'articolo 727 del codice penale;
- Richiamata inoltre la seguente normativa:
- Il D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni singoli o associati ed alle Comunità montane la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;



- Gli artt. 18 e 27, I comma lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con i quali le menzionate funzioni pubbliche di vigilanza sono attribuite ai predetti Enti locali;
- Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 concernente la normativa quadro sulla protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con specifico riguardo agli artt. 7 e 42;
- Visto l'art. 89 del vigente Statuto comunale;
- Vista la legge regionale 20 luglio 2006 n. 16 concernente la lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano – presenti e votanti n. 11;

#### DELIBERA

1) di adottare il Regolamento Locale per la protezione degli animali, composto di n. 21 articoli, che si allega al presente deliberato sotto la lettera "A".

(N)



Allegato A

alla delibera di C.c. n. 23 del 15 ottobre 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Capioli Dott. Paolo

*“Regolamento Locale  
per la protezione degli animali”*

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n° 1 del 15 febbraio 2005 e successive integrazioni.

(N)

**SOMMARIO**

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 - <i>Scopo e campo d'applicazione</i> .....	3
Art. 2 - <i>Custodia adeguata dell'animale</i> .....	4
Art. 3 - <i>Nutrizione</i> .....	4
Art. 4 - <i>Cura</i> .....	4
Art. 5 - <i>Ricovero</i> .....	4
Art. 6 - <i>Clima</i> .....	5
Art. 7 - <i>Pavimenti</i> .....	5
Art. 8 - <i>Dispositivi di comando degli animali</i> .....	5
CAPITOLO II – ANIMALI D'AFFEZIONE .....	5
Art. 9 - <i>Rapporti con i cani</i> .....	6
Art. 10 - <i>Custodia dei cani</i> .....	6
Art. 11 - <i>Rapporti con i gatti</i> .....	6
Art. 12 - <i>Animali randagi</i> .....	6
Art. 13 - <i>Animali selvatici</i> .....	7
CAPITOLO III – SPETTACOLI E COMMERCIO DI ANIMALI .....	7
Art. 14 - <i>Requisiti per l'autorizzazione</i> .....	7
Art. 15 - <i>Spettacoli vietati</i> .....	7
Art. 16 - <i>Premi vincita</i> .....	8
Art. 17 - <i>Accattonaggio con animali</i> .....	8
Art. 18 - <i>Commercio di animali e attività non consentite</i> .....	8
Art. 19 - <i>Pratiche vietate</i> .....	9
CAPITOLO IV – SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	9
Art. 20 - <i>Sanzioni</i> .....	9
Art. 21 - <i>Vigilanza</i> .....	9
Allegato "A" .....	10

## Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta formulata dall'Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione provinciale di Lodi, in ordine all'adozione di un apposito regolamento locale finalizzato alla tutela degli animali, individuando casi non espressamente previsti dalla legge, ma che comunque costituiscono motivo di mancato benessere per gli stessi;
- Considerato che:
  - Il rispetto del benessere d'ogni essere vivente rappresenta un segno di civiltà per ogni popolo;
  - La sensibilità verso le sofferenze inutili provocate agli animali è patrimonio ormai comune alle società avanzate e trova sempre maggiore diffusione nell'opinione pubblica;
  - I principi di rispetto e tutela degli animali sono enunciati nella legge 20 luglio 2004 nr. 189 e all'articolo 727 del codice penale;
  - Richiamata inoltre la seguente normativa:
    - Il D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni singoli o associati ed alle Comunità montane la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
    - Gli artt. 18 e 27, I comma lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con i quali le menzionate funzioni pubbliche di vigilanza sono attribuite ai predetti Enti locali;
  - Vista la legge 7 marzo 1989, n. 65 concernente l'organizzazione della polizia locale e municipale;
  - Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 concernente la normativa quadro sulla protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
  - Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
  - Vista la legge regionale 20 luglio 2006 n. 16 concernente la lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione;

delibera

l'adozione del seguente regolamento locale per la protezione degli animali.

### CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Art. 1 - Scopo e campo d'applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina il comportamento verso gli animali e ne persegue la protezione e il benessere.
2. Esso si applica ai seguenti animali:
  - mammiferi,
  - volatili,
  - pesci,
  - altri vertebrati e animali a sangue freddo.
3. Il regolamento non si applica ai casi previsti dalle leggi speciali concernenti la protezione degli animali.



4

### *Art. 2 - Custodia adeguata dell'animale*

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress.
2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
3. E' vietato custodire e/o stabiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.
4. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

### *Art. 3 - Nutrizione*

1. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua da bere e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, riportante la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.

NA

### *Art. 4 - Cura*

1. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure di protezione.
2. Il proprietario o il custode deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.

### *Art. 5 - Ricovero*

1. Il proprietario o il custode deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
2. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno.
3. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e devono essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di ferimento.
4. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, 3 volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.
5. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.



4

#### *Art. 6 – Clima*

1. Nei locali chiusi adibiti alla custodia d'animali, l'afflusso d'aria deve essere assicurato anche nel caso di guasto dell'impianto d'aerazione.

#### *Art. 7 - Pavimenti*

1. I pavimenti delle strutture utilizzate per la custodia degli animali devono poter essere tenuti agevolmente in modo che abbiano ad essere antisdruciolevoli e secchi.
2. I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera devono essere confacenti alla grandezza ed al peso degli animali.
3. I pavimenti grigliati devono essere piani e le singole traverse non devono essere spostabili.

#### *Art. 8 - Dispositivi di comando degli animali*

NA

1. Sono vietati i dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
2. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale.
3. E' vietato colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le predette parti.
4. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
5. Gli animali trasportati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verifichino ferite agli animali stessi.
6. E' vietato sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda.

### CAPITOLO II – ANIMALI D'AFFEZIONE

#### *Art. 9 – Rapporti con i cani*

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario o detentore.
2. Al proprietario o al detentore compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale, prendendo ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi dalle aggressioni.
3. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
4. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.



4

#### *Art. 10 - Custodia dei cani*

1. I cani tenuti in locali, box, serragli, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno, devono poter uscire all'aperto e disporre delle superficie minime stabilite nell'allegato A al presente regolamento.
2. Ogni animale tenuto nei predetti locali deve avere un riparo, rialzato dal suolo e coperto per almeno tre lati oltre il tetto, aventi le superficie indicate nell'allegato A del presente regolamento.
3. I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attività di allevamento a scopo commerciale, di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
4. E' vietato legare permanentemente i cani; quando legati, i cani devono potersi muovere in uno spazio di almeno 25 mq.
5. L'attacco deve avere la lunghezza minima di m. 4 il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di metri 5, esteso ad un'altezza massima da terra di metri 2, onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nell'attacco stesso.
6. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
7. I cani tenuti all'aperto, devono disporre di un riparo, rialzato dal suolo e coperto per almeno tre lati oltre il tetto, avente le superfici previste per i box nell'allegato A al presente regolamento.
8. Nel periodo estivo i predetti ripari devono essere sistemati in zone d'ombra o con tettoie al fine di ridurre la zona di esposizione solare.
9. I cani devono poter disporre sempre di acqua da bere, in recipienti non rovesciabili.
10. E' vietato tenere sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni animali che non siano custoditi secondo quanto indicato nei commi precedenti.

#### *Art. 11 - Rapporti con i gatti*

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre delle superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per un animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito; dalle predette superfici è esclusa l'aera di riposo e dei contenitori per gli escrementi.
2. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.
3. I recinti, box, serragli, locali per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
4. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..
5. E' consentito fornire cibo alle colonie di gatti randagi nelle aree pubbliche dove trovano abitualmente rifugio, provvedendo alla sollecita rimozione degli avanzi e dei contenitori vuoti.

#### *Art. 12 - Animali randagi*

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 281/91 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari e di soccorso per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciute.



### Art. 13 – Animali selvatici.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali selvatici tutti gli animali, eccettuati gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino, caprino, i conigli, i volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, le oche, anatre, piccioni), i cani e i gatti.
2. Al proprietario o al detentore, compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale, prendendo ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi dalle aggressioni.
3. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.
4. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

## CAPITOLO III – SPETTACOLI E COMMERCIO DI ANIMALI

### Art. 14 - Requisiti per l'autorizzazione

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
  - a) I locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico.
  - b) Gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni, e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene.
  - c) E' vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

### Art. 15 - Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 luglio 2004 n. 189 (*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*) sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono particolarmente vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride, il lancio delle anitre in acqua, le corse degli asini, dei suini, delle oche ed altre manifestazioni simili.
3. La partecipazione a manifestazioni espositive di qualsiasi tipo di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi sono vietate. Sono consentite agli animali di età superiore la partecipazione a dette



4

manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalla Azienda Sanitaria Locale.

4. Gli spettacoli itineranti, le mostre mercato e non, gli zoo ambulanti e gli spettacoli circensi, sono permessi a condizione della stretta osservanza della legislazione vigente e del rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

#### *Art. 16 - Premi vincita*

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.

#### *Art. 17 - Accattonaggio con animali*

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

VA

#### *Art. 18 - Commercio di animali e attività non consentite*

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.
3. E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.
4. Ferme restando le disposizioni del D.L.vo n. 116/92 (*Norme per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali*) il responsabile dello stabilimento di allevamento e/o fornitore di animali, deve:
  - a) provvedere ad aggiornare i registri di carico-scarico degli animali allevati o forniti, entro 24 ore dall'evento;
  - b) provvedere affinché ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore, sia dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale indelebile;
  - c) provvedere affinché i primati non umani, i cani e i gatti non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento, devono essere marchiati entro 24 ore dall'evento.
  - d) Gli estremi dei marchi di identificazione devono essere riportati nel registro previsto dal citato Decreto legislativo entro 24 ore dall'evento.
5. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 320/54 (*Regolamento di polizia veterinaria*), i negozianti di animali domestici devono riportare le variazioni di carico-scarico sull'apposito registro previsto dal citato decreto entro 24 ore dall'evento.

4

*Art. 19 - Pratiche vietate*

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
  - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta;
  - b) incrociare le ali del pollame;
  - c) colorare artificialmente gli animali;
  - d) accorciare il fusto della coda agli equini, salvo singoli casi, certificati da un medico veterinario, in cui è necessario guarire malattie;
  - e) modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare per i cavalli ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;
  - f) procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
  - g) tenere costantemente animali in cantine, solai, garage o box in lamiera;
  - h) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi;
  - i) trasportare animali domestici chiusi nel vano portabagagli delle autovetture;
  - j) condurre i veicoli, utilizzati per il trasporto del bestiame, con un movimento non adeguato agli animali trasportati, come le brusche accelerazioni, gli arresti improvvisi ed i repentini cambiamenti di direzione.

CAPITOLO IV – SANZIONI AMMINISTRATIVE

*Art. 20 - Sanzioni*

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve le responsabilità penali, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 500,00.
2. Per l'applicazione del presente regolamento si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e susseguenti norme di attuazione.

*Art. 21 - Vigilanza*

1. Sono demandati all'accertamento delle violazioni al presente Regolamento e delle altre norme, generali e locali, relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.P.R. 31 marzo 1979, la Polizia Municipale, le Guardie dell'Ente nazionale protezione animali e chiunque altro spetti osservarle e farle osservare.



4

### Allegato "A" del regolamento

Requisiti minimi dei box utilizzati per il ricovero dei cani e degli annessi recinti all'aperto

Taglia	Superficie minima del pavimento del box/cane in mq.	Superficie minima zona adiacente il box per il movimento del cane in mq.	
		Fino a un cane	Per ciascun altro cane custodito
Piccola (altezza sotto cm. 46 misurata al garrese)	1.0	4.0	2.0
Media (altezza da 46 a 61 cm. misurata al garrese)	1,5	6.0	3.0
Grande (altezza oltre 61 cm. misurata al garrese)	2.0	8.0	4.0